

## **DELIBERA N. 420/10/CONS**

### **RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI PER IL CANALE NAZIONALE "BETTING CHANNEL"**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico radiotelevisione dei servizi audiovisivi e radiofonici", ed in particolare l'articolo 44;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 sui servizi di media audiovisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

CONSIDERATO che le modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 nel confermare l'insieme minimo delle disposizioni a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, si limitano ad apportare determinate variazioni connesse alla nuova terminologia introdotta dal citato decreto e, con riferimento ai vincoli specifici, producono una sostanziale semplificazione del quadro complessivo di obblighi, da cui consegue la necessità di apportare un mero aggiornamento del regolamento approvato con delibera dell'Autorità n. 66/09/CONS;

VISTA l'istanza presentata dalla società Index Europea S.p.a. (di seguito denominata "Index") per il proprio canale nazionale "Betting Channel" in data 30 aprile 2010, prot. n. 26618, con la quale chiede la deroga dagli obblighi di programmazione in opere specificamente rivolte ai minori e in opere adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti (art. 3, comma 4 del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS), di programmazione in opere recenti specificamente

rivolte ai minori (art. 3, comma 5 del regolamento), di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte (art. 3, comma 2 del regolamento), di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti (art. 4, comma 1 del regolamento), di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, realizzate da produttori indipendenti (art. 4, comma 2 del regolamento) e, infine, dall'obbligo di ripartire più della metà delle ore assoggettabili tra i diversi generi di opere europee (art. 3, comma 1 del regolamento), in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 11 maggio 2010, prot. n. 29025 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 16 giugno 2010, prot. n. 37572, a seguito della richiesta di informazioni del 11 maggio 2010, prot. n. 29025, rivolta alla società contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Betting Channel";

RILEVATO che il canale in questione nell'esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 54.500 Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo di 6.870 milioni di Euro, è pari ad una quota di mercato nettamente inferiore all'uno per cento e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che "Betting Channel" ha una programmazione costituita quasi esclusivamente da programmi informativi e di intrattenimento connessi all'attualità e dedicati ai pronostici ed ai risultati di scommesse legali di qualsiasi natura, e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera l) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che la programmazione di "Betting Channel", é caratterizzata da un profilo distintivo più concentrato su un pubblico di soggetti adulti, interessati al gioco ed alle scommesse legali;

RILEVATO che nel 2007 e 2008 il canale ha riservato alle trasmissioni assoggettabili agli obblighi di programmazione di cui all'art. 44, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, un numero di ore del proprio palinsesto pari rispettivamente a 0 e 0;

RILEVATO che attualmente il genere *talk-show* rientra tra le ore di trasmissione assoggettabile agli obblighi di programmazione ai sensi dell'art. 44, comma 2 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che ha così modificato quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,. Di conseguenza il numero di ore dedicato alla trasmissione di programmi appartenenti al suddetto genere dovrà d'ora in poi essere computato all'interno della quota di programmazione assoggettabile;

RILEVATO che il palinsesto del canale "Betting Channel" è costituito da un numero elevato di programmi appartenenti al genere *talk-show*, realizzati esclusivamente in regime di autoproduzione e dunque qualificabili come opere di origine comunitaria. Tali programmi, inoltre, essendo dedicati ai pronostici ed ai risultati delle scommesse legali di qualsiasi natura, sono strutturati in modo da fornire notizie e dati costantemente aggiornati e dunque risultano di certo classificabili come opere europee recenti;

RILEVATO che nel 2008 e 2009 la società Index ha correttamente documentato di aver riservato a dibattiti/*talk-show* un numero di ore del proprio palinsesto pari rispettivamente a 792 e 2135, che riferiti al numero di ore di programmazione annuale, equivalgono rispettivamente al 9% e al 24,4% della programmazione complessiva di ciascun anno considerato;

RITENUTO che in base alle risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto, fatta eccezione per i programmi riconducibili al genere *talk-show*, la linea editoriale del canale "Betting Channel" risulta costituita esclusivamente da programmi il cui tempo di trasmissione è escluso dal calcolo del monte ore di programmazione assoggettabile, come previsto dall'art. 44, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Pertanto, alla luce della struttura del palinsesto e dei dati presentati dalla società Index, si può facilmente presumere che il monte ore di programmazione assoggettabile, per gli anni 2008 e 2009, coincida con il numero di ore riservato in ciascuno dei due anni ai programmi appartenenti al genere *talk-show*, nonché alle opere europee e alle opere europee recenti;

RILEVATO che nel 2007 e nel 2008 il canale ha investito rispettivamente lo 0% e lo 0% del totale degli introiti netti annui a favore di opere europee realizzate da produttori indipendenti;

RITENUTO che le ore di programmazione e i conseguenti investimenti del canale nel 2007 e nel 2008 sono composti prevalentemente da tipologie di trasmissioni strettamente riconducibili alla linea editoriale del canale, e che tale considerazione possa facilmente estendersi, alla luce delle risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Betting Channel", anche all'anno 2009;

RILEVATO che l'intera programmazione è qualificata dalla stessa società come indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto;

RITENUTO che la linea editoriale del canale è composta da programmi interamente autoprodotti, trasmessi per la maggior parte in diretta allo scopo di informare e di svolgere dibattiti su argomenti, notizie e dati costantemente aggiornati. Tali programmi sono dunque di origine comunitaria e per la maggior parte recenti, e

rappresentativi dei programmi qualificati come necessari per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto, la cui realizzazione non comporta oneri superflui per il canale, e pertanto lo stesso risulta ampiamente compatibile con gli obblighi di programmazione in opere europee e opere europee recenti di cui all'art. 44, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO che la quasi totalità dei programmi messi in onda dal canale viene realizzata in regime di autoproduzione e che il perseguimento della predetta assoluta tematicità del canale risulta a priori incompatibile con l'acquisto di produzioni di altro genere e obbliga la società Index a realizzare in proprio programmi coerenti con la propria linea editoriale, non sussistendo sul mercato offerta di programmi informativi o di intrattenimento, dedicati ai pronostici ed ai risultati delle scommesse legali di qualsiasi natura. Si tratta, infatti, di programmi trasmessi per la maggior parte in diretta, connessi all'attualità ed integralmente prodotti dalla redazione e dalla testata giornalistica del canale. Pertanto, il reperimento sul mercato di opere di produttori indipendenti compatibili con la linea editoriale del canale, risulterebbe particolarmente difficoltoso e oneroso e si può dunque ritenere che il perseguimento della tematicità del canale risulta essere incompatibile con gli obblighi di investimento in opere europee e opere europee recenti di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

RITENUTO che gli obblighi di investimento di cui all'art. 44, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, comportano inoltre degli oneri che appaiono superflui per il canale, tanto da comprometterne ulteriormente la quota di mercato detenuta, la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dal legislatore mediante il dettato di cui all'art. 44, comma 8 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO che per il canale in questione, caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie interamente impiegate per l'approvvigionamento dei programmi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di ascolto programmati, e della conseguente raccolta pubblicitaria. Di conseguenza la linea editoriale del canale risulta ampiamente incompatibile con gli obblighi di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori (ivi comprese quelle degli ultimi cinque anni) di cui all'art. 34, comma 10 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO che dalla regola generale dell'incapacità di agire del minore prevista dall'art. 2 del codice civile, discende che il minore di diciotto anni non può concludere validamente un qualsiasi contratto di gioco, ancorché garantito dallo Stato, in quanto non in grado di comprendere, valutare appieno ed accettare le clausole contrattuali e le conseguenze che ne derivano sulla sua sfera giuridica e psichica, non essendo in possesso della piena capacità d'agire. Pertanto in ossequio al divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai

soggetti di minore età, la linea editoriale del canale “Betting Channel” non può ritenersi di per sé costituita da programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti; inoltre l’approvvigionamento di tali opere risulterebbe in contrasto con la natura tematica del canale, e pertanto lo stesso risulta incompatibile con i connessi obblighi di cui all’art. 34, comma 10 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO di non poter valutare l’istanza relativa all’obbligo di ripartire più della metà delle ore assoggettabili tra i diversi generi di opere europee, poiché tale vincolo è stato abrogato dall’art. 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all’art. 44, commi 2 e 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, fino all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione di tali opere;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga parziale relativamente agli obblighi di investimento in opere europee e opere europee recenti realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 44, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e agli obblighi di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori (ivi comprese quelle degli ultimi cinque anni) e di opere adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10 del medesimo Testo unico;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Il canale nazionale “Betting Channel” è esentato dagli obblighi di investimento in opere europee e in opere europee recenti realizzate da produttori indipendenti di cui all’art. 44, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

2. Il canale nazionale “Betting Channel” è esentato dagli obblighi di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori (ivi comprese quelle degli ultimi cinque anni) e di opere adatte ai minori, ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

3. L'istanza di deroga relativa all'obbligo di ripartire più della metà delle ore assoggettabili tra i diversi generi di opere europee, non può costituire oggetto di valutazione da parte di codesta Autorità, poiché tale vincolo è stato abrogato dall'art. 16 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44

4. L'Autorità si riserva di valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, di cui all'art. 44, commi 2 e 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, successivamente all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 44, comma 3 del suddetto Testo unico, recante la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

5. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2010, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

6. La società Index Europea S.p.a. autorizzata alla trasmissione del canale "Betting Channel" mediante piattaforma satellitare ad accesso non condizionato, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 44, comma 8 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola